

Sull'ammissibilità e sugli effetti di un referendum abrogativo della legge elettorale vigente per la Camera e il Senato^{*}

di Cesare Pinelli

La risposta al quesito concernente l'ammissibilità e gli effetti di un referendum abrogativo della legge elettorale vigente per la Camera e il Senato è, secondo molti colleghi che ho ascoltato il 14 giugno, ipotizzata tanto dai rigidi requisiti che la giurisprudenza costituzionale esige in riferimento all'ammissibilità dei referendum elettorali, quanto dalle incertezze scientifiche che tuttora avvolgono la ipotesi della reviviscenza. Non nego né gli uni né le altre, ma ritengo che sia quantomeno possibile aprire una riflessione su una specificità delle leggi elettorali che sicuramente rileva quando parliamo di effetto abrogativo.

L'orientamento negativo prevalente fra i costituzionalisti circa la reviviscenza di discipline abrogate a seguito dell'entrata in vigore di leggi puramente abrogative, o di referendum, muove da un duplice ordine di argomenti: 1) l'effetto normalmente *ex nunc* dell'abrogazione; 2) la difficoltà interpretativa relativa alla individuazione della volontà del legislatore che abroghi espressamente una certa disciplina di ripristinare l'efficacia di quella a suo tempo abrogata.

Quanto ad 1), l'effetto normalmente *ex nunc* dell'abrogazione fa sì che gli effetti della disciplina abrogata non si estinguano con l'abrogazione ma restino circoscritti ai rapporti giuridici pendenti al momento dell'abrogazione. Normalmente, "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" (art. 11 disp.prel.cod.civ.): questa è la regola, a meno che la legge di abrogazione non disponga retroattivamente della sua efficacia salvo il divieto dell'art. 25 Cost. Ma ciò comunque non può verificarsi nel caso del referendum.

Se è comunque escluso che un referendum possa disporre retroattivamente della propria efficacia, e se dunque resterebbero comunque operanti gli effetti della legge abrogata relativamente ai rapporti pendenti sotto il suo vigore, come potrebbe un referendum disporre addirittura la reviviscenza della disciplina abrogata da quella di cui in ipotesi il referendum stesso abbia sancito l'abrogazione?

Nel caso delle leggi elettorali, questo ragionamento perde però la sua premessa essenziale. Per loro natura le leggi elettorali, concernendo il sistema di traduzione di

^{*} E' il testo rivisto e corretto dell'intervento svolto nel corso del Seminario sulle riforme istituzionali svoltosi il 14 giugno 2010 nella Sala della Regina della Camera dei deputati sotto la presidenza di Luciano Violante.

C. PINELLI - SULL'AMMISSIBILITÀ E SUGLI EFFETTI DI UN REFERENDUM ABROGATIVO DELLA
LEGGE ELETTORALE VIGENTE PER LA CAMERA E IL SENATO

voti in seggi, consumano i loro effetti al momento dell'elezione. Manca dunque in tal caso quella sussistenza di "rapporti pendenti" su cui una legge abrogata continua a dispiegare i propri effetti all'atto dell'abrogazione, che è la condizione che porta ad escludere a più forte ragione l'ammissibilità della reviviscenza.

Quanto a 2), la difficoltà di individuare la volontà del legislatore (o nella specie del corpo elettorale) di ripristinare l'efficacia della legge a suo tempo abrogata da quella di cui disponga l'abrogazione è risolubile nel caso di un testo, come quello della l.n. 270 del 2005, che opera con la tecnica della novellazione rispetto al testo anteriore. Cadute le novelle, si avrebbe una riespansione univoca della disciplina abrogata dalle novelle.

Cesare Pinelli